

**COMUNE DI VIGNOLO**  
*- Provincia di Cuneo -*

-----

**COPIA**

**N. 52**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:**

**Variante parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 CC. 5 e 7 L.R. 56/1977.  
Adozione e contestuale verifica di assoggettamento alla VAS**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Consigliere	Sì
SERRA LUCA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
PELAZZA COSTANZO	Consigliere	Sì
DADONE CARLO	Consigliere	Sì
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Giust.
VERARDO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
BERTOLONI Roberto	Consigliere	Giust.
		Totale Presenti: 9
		Totale Assenti: 2

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione della Responsabile dell'Area Tecnica urbanistica geom. Bruno Pellegrino

Premesso che:

- l'intero territorio comunale è urbanisticamente regolamentato da piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) e relative norme di attuazione approvate in prima istanza dalla Regione con D.G.R. n. 6-24581 del 18.5.1998;
- successivamente sono state apportate a tale strumentazione urbanistica tredici varianti di cui due strutturali (una prima approvata con deliberazione del C.C. n.33 del 16/09/2006 e dalla Regione con DGR n. 11-6360 del 9/7/2007 ed una seconda approvata con deliberazione con C.C. n. 18 del 27/6/2012 ai sensi della LR n. 1 del 26/1/2007 e dell'art.31 ter della L.R. 56/1977). Tra le numerose varianti parziali, approvate ai sensi dell'art. 17, commi 7 ed 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. (commi 5 e 6 successivamente alla sua riformulazione prevista dall'art. 34 della L.R. 3/2013), l'ultima in ordine di tempo approvata con deliberazione del C.C. n. 12 in data 27/03/2018;
- con deliberazione del C.C. n. 22 in data 19.06.2000 è stato adottato il vigente Regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/1999;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 26.06.2018, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 12.07.2018, è stato adeguato il succitato Regolamento al "nuovo" regolamento edilizio tipo regionale;
- con deliberazione del C.C. n.5 del 04/03/2004 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/1995 e della LR 52/2000;
- con deliberazioni del C.C. n. 36 del 29/11/2004 e n. 43 del 27/11/2013, sono stati approvati, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, rispettivamente il piano comunale di sviluppo commerciale e relativi criteri di insediamento ed i criteri di insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- con deliberazione n. 2 in data 03/02/2014 è stata approvata in via definitiva la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art.12 comma 5 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- l'intero territorio comunale è classificato, a livello di rischio sismico, in classe III, ai sensi delle disposizioni regionali di cui alle D.G.R. n.11-13058 del 19/01/2010, n.28-13422 del 01/03/2010 e n.8-1517 del 18/02/2011;
- la popolazione residente del Comune è pari al 31/12/2017 a n. 2.583 abitanti;

Evidenziato che:

- il Comune con deliberazione di G.C. n. 84 del 30.7.2018 ha rilevato la necessità di elaborare una nuova variante parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17 c. 5 della LR n. 56/77 e s.m.i per poter soddisfare alcune richieste pervenute da soggetti privati, dichiaratisi disponibili a sostenere con procedure d'urgenza i relativi costi di progettazione ed istruttoria;
- nello specifico gli argomenti di tale nuova proposta di variante, che interviene sulle modalità di attuazione dell'area residenziale di completamento e di sostituzione "R3.1" in località Ruà Valoria, riguardano (come meglio precisato nella relazione alla variante stessa):
  - un modesto ampliamento alla perimetrazione urbanistica dell'area residenziale di completamento e di sostituzione "R3.1" ed una corrispondente riduzione dell'area "I1" -Aree collinari da salvaguardare per il pregio paesaggistico, naturalistico ed interesse storico ambientale-, ferma restando la classificazione prevista attualmente dal Piano Regolatore in materia di pericolosità geologica;
  - a livello normativo la modifica all'art.18 – Area residenziale di completamento e di sostituzione – delle norme di PRGC, riguardante le modalità di ricostruzione della volumetria dell'edificio esistente e l'aggiornamento delle Tabelle di zona concernenti le predette aree sia a livello di superficie territoriale che di prescrizioni di intervento;
- la possibilità di intervenire sul P.R.G.C. vigente per soddisfare quanto descritto garantirebbe sostanzialmente di perseguire gli obiettivi della pianificazione e gli intenti della pubblica amministrazione: azioni volte alla ridefinizione delle previsioni urbanistiche vigenti con interessamento delle aree urbanizzate, in base ad uno dei principi della pianificazione "sostenibile" promossa dalla normativa sovraordinata a partire dalle direttive della Comunità Europea fino alla

legislazione Nazionale e Regionale di settore;

- l'intervento edilizio eseguito in applicazione della nuova normativa di variante consentirà in termini di riqualificazione dell'esistente e di aumento di prestazioni energetiche ricadute positive in campo ambientale;
- inoltre anche le disposizioni di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter) del DPR 380/2001 secondo cui il maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, viene compensato dal privato a favore del Comune sotto forma di contributo straordinario, attesta l'interesse pubblico di tali interventi;
- infine, la necessità di prevedere servizi aggiuntivi in conseguenza all'ampliamento edilizio tramite cessione di aree o assoggettamento ad uso pubblico o monetizzazione degli standards urbanistici, contribuirà ad accrescere l'interesse pubblico della variazione urbanistica in questione;

RILEVATO pertanto il concreto interesse pubblico e le sicure ricadute positive sulla collettività della succitata istanze di variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale.

TENUTO CONTO che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica n. 259 del 12.10.2018 si è provveduto ad affidare, a seguito di selezione pubblica, all'Arch. Gotta Cinzia con studio in Bra, con raggruppamento temporaneo di professionisti, apposito incarico professionale per la redazione del progetto di tale variante;
- l'art. 17 comma 8 della LR 56/1976 prevede che le varianti parziali a piani regolatori siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, salvo i casi di esclusione di cui al comma 9 dello stesso articolo di Legge Regionale;
- la proposta di variante in argomento non rientra nei casi di esclusione di cui al precitato comma 9 art. 17 L.R. 56/1977;
- il predetto tecnico esterno incaricato ha provveduto alla redazione del documento tecnico per la verifica preventiva all'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della suddetta proposta di variante parziale al P.R.G.C.;
- la normativa regionale vigente (L.R. 56/1977 art. 17 comma 11) e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931, come modificata ed integrata con DGR 29/02/2016 n. 25-2977 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- le predette linee guida prescrivono all'organo tecnico comunale di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la variante parziale dalla fase di verifica vera e propria;
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 216 del 18.12.2017 e n. 4 del 12.01.2018 i Comuni di Caraglio e di Vignolo hanno da ultimo istituito, in forma associata ed all'interno delle rispettive strutture organiche, il proprio organo tecnico in materia di VAS;
- le disposizioni per l'integrazione delle procedure di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dettate dalla Regione Piemonte con la precitata DGR 29/02/2016 n. 25-2977, prevedono per le varianti parziali al PRGC (allegato 1 paragrafo j.1 e j.2) due schemi procedurali di fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS, "in maniera contestuale" (integrando, a fini di semplificazione e riduzione dei tempi, tale procedura con quella di adozione preliminare della variante) od "in sequenza" (distinguendo e differenziando nei tempi le due procedure);
- la tipologia di variante proposta, per ragioni di merito dovute alla scarsa rilevanza delle modifiche in materia ambientale, consente di adottare nella fattispecie la predetta procedura più semplice e breve cosiddetta "in maniera contestuale", con la quale la predetta documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS costituisce allegato alla proposta di variante in questione ed alla sua presa d'atto si provvede contestualmente alla adozione delle variante stessa, ai fini dell'avvio della predetta procedura di verifica e dell'invio dei relativi elaborati agli enti competenti (Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo, ARPA Dipartimento di Cuneo ed ASL CN1 di Cuneo);

DATO ATTO che la variante in oggetto, come meglio argomentato e precisato nella sua relazione illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, e le modificazioni introdotte dalla Regione in sede di sua approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla stessa legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla stessa legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa e le previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale sono state attuate per almeno il settanta per cento;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al sei per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, della LR 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/1977:

- La capacità insediativa residenziale del PRG vigente è la seguente:

Abitanti insediati (in sede di ultima variante sostanziale approvata dalla Regione): n. 2.054

Previsioni realistiche di insediamento (in sede di ultima variante sostanziale approvato dalla Regione): n. 1.246

Totale abitanti insediati e previsti: n. 3.300 (abitanti al 31/12/2017 n. 2583)

- La variante rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della LR 56/77 e s.m.i., riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e agli eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come di seguito evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa alla variante stessa:

1) Verifiche relative alle aree a servizi (art.17 comma 5 lettere c) e d) LR 56/1977):

• Incremento aree a servizio:

- Dotazione complessiva aree a servizi alla data di approvazione dell'ultima variante strutturale: mq. 92.267

- Incremento ammissibile rispetto alla capacità insediativa residenziale teorica (0,50 x 3300): mq. 1.650

- Variazioni della dotazione complessiva di cui al precedente punto:

con precedenti varianti mq. - 2.377 (dotazione complessiva mq. 89.930)

concesse in deroga mq. =

previste con la presente variante mq. == Totale mq. - 2.337

- Quantità minima di aree a servizio stabilita per legge

ex art. 21 LR 56/1977 (3.300 x 25) mq. 82.500

- Dotazione complessiva aree a servizio a seguito di presente variante (89.930+0)

mq. 89.930

• Riduzione aree a servizi: non presenti

2) Verifiche relative a capacità insediativa residenziale (art.17 comma 5 lettera e L.R 56/1977):

- Capacità insediativa residenziale teorica PRGC vigente mc. 96.232

- Variazioni capacità insediativa residenziale con presente Variante

mc. =

- Limite incremento capacità insediativa residenziale (4% di 96.232)

mc. 3.849,28

- Stato di attuazione di aree di nuovo impianto o

di completamento a destinazione residenziale

(mc. 72.406,94/96.232)

75,24%

3) Verifiche relative a attività produttive , direzionali, commerciali, turistico-ricettive (art.17 comma 5 lettera f LR 56/1977): la variante non interessa la superficie territoriale per tali attività, che rimane immutata;

TENUTO conto che:

- nessuna delle modifiche proposte in variante interferisce con aree disciplinate dal Decreto Interministeriale in data 09/05/2001 in materia di pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità di impianti a rischio di incidente rilevante;
- la presente variante non strutturale non necessita ai sensi della D.G.R. Piemonte n. 61-11017 del 17/01/2013 del preventivo parere in merito alla pericolosità sismica;
- la variante in oggetto non contrasta con il vigente piano comunale di zonizzazione acustica;
- la variante in argomento non contrasta altresì con il Piano territoriale Regionale, il Piano stralcio delle fasce fluviali, il Piano Paesaggistico Regionale ed il Piano territoriale Provinciale;
- gli ambiti oggetto della presente variante interessano aree interne o contigue alla vigente perimetrazione del centro abitato ex art. 12 L.R. 56/77, con la quale risultano interamente compatibili;
- le previsioni insediative oggetto della variante parziale in questione interessano aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali così come previsto dall'art. 17 – comma 6 – della L.R. 56/1977;
- ai sensi della L.R. 56/1977 art. 17 comma 1 bis gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;

VISTI gli elaborati progettuali della variante in questione, pervenuti al n. 7638 di protocollo in data 20.12.2018, e ritenuto di dover procedere alla sua adozione preliminare;

Dato atto che la presente deliberazione una volta adattata verrà pubblicata sul sito informatico istituzionale dell'Ente e verrà trasmessa congiuntamente al progetto di variante alla Provincia di Cuneo per la pronuncia di propria competenza e contestualmente verrà richiesto, mediante l'invio dell'apposito Rapporto preliminare ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (Settore competente della Provincia di Cuneo, l'ASL CN1 e l'ARPA Piemonte), il parere ambientale ai sensi del comma 2 art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

Dato atto che fra il quindicesimo ed il trentesimo giorno di pubblicazione chiunque potrà formulare sul contenuto della presente variante osservazioni o proposte nel pubblico interesse ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. 56/1977;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di seguito brevemente riassunti:

- Il Sindaco precisa che trattasi di variante elaborata su richiesta di privati il 30 luglio 2018 e ringrazia il responsabile del Settore Urbanistica Geom. Bruno Pellegrino per la celerità con cui è stato sviluppato l'intero iter procedurale; sottolinea poi come rispetto alla precedente variante parziale su richiesta, questa per la sua modestia apporti minori vantaggi rispetto alla nuova fognatura da realizzare;
- Il capogruppo di minoranza "Con Vignolo nel cuore", Verardo Alessandro, fa presente come il precedente progetto di variante abbia di fatto permesso la costruzione di una nuova casa compromettendo l'intera area urbanistica e come il nuovo tratto di fognatura si vedrà se veramente verrà realizzato ed a chi servirà;
- Il Sindaco aggiunge che trattasi comunque di interventi analoghi a livello normativo;

RICHIAMATE:

- La L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., in particolare l'art.17;
- La L.R. 14/12/1998 n. 40;
- Il D.Lvo 24/03/2006 n. 152;

- Le D.G.R. Piemonte 09/06/2008 n. 12-8931 e 29/02/2016 n. 25-2977;

ACQUISITI i pareri favorevoli e l'attestazione di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'artt.49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 78 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

**Con n.9 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano**

### **DELIBERA**

1) di richiamare la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di adottare, ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della LR 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della variante parziale n. 14 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, redatto dall'Arch. Cinzia Gotta con Studio in Bra, in premessa descritto e costituito dai seguenti elaborati:

- A.14 – Relazione illustrativa
- B.14 - Norme Tecniche di Attuazione (Art. 18) con Schede normative delle aree (R3.1 e I1)
- C.14 - Verifica di assoggettabilità alla VAS
- D14 - Estratti Tavole (scala 1:5000)

3) di prendere atto del Rapporto Ambientale Preliminare (elaborato C.14) per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della predetta proposta di variante e dare avvio al relativo procedimento mediante il suo deposito agli atti, la sua affissione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione agli Enti ed Organi interessati (ARPA, ASL e Provincia);

4) di affidare la predetta verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della proposta di variante in questione all'Organo tecnico comunale appositamente istituito, in forma contestuale alla fase di adozione della variante stessa ai sensi della DGR 29/02/2016 n. 25-2977, allegato 1 paragrafo j.1;

5) di dare atto che le previsioni insediative oggetto della presente variante parziale interessano aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, così come previsto dall'art. 17 – comma 6 – della L.R. 56/1977;

6) di dare atto che gli ambiti oggetto della presente variante interessano aree interne o contigue alla vigente perimetrazione del centro abitato ex art. 12 L.R. 56/77, con la quale risultano interamente compatibili;

7) di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica della presente variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;

8) di dichiarare che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;

9) di incaricare il responsabile del procedimento, Geom. Bruno Pellegrino Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica, di dare pronta attuazione al presente provvedimento con la sua pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Ente e la sua contestuale trasmissione unitamente agli elaborati progettuali di variante alla Provincia di Cuneo, nonché con la raccolta di eventuali osservazioni o proposte sulle previsioni della variante e nel pubblico interesse formulate tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione;

10) di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/1977 e s.m.i..



Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**  
F.to: BERNARDI DANILO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **18/01/2019** al **02/02/2019** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **18/01/2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **18/01/2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

---

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

---